

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3711 del 05/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE MOMA S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.17/A, FINALE EMILIA (MO)(RIF. INT. N. 00330200361/35). TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3800 del 04/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MOMA S.P.A.**. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.17/A, FINALE EMILIA (MO)(RIF. INT. N. 00330200361/35).

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;

richiamata la **Determinazione n. 102 del 05/07/2013** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Ceramiche MOMA S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 7/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale;

richiamate, inoltre, le **Det. n. 163 del 11/10/2013** e **Det. n. 240 del 18/12/2013** di prima e seconda modifica non sostanziale AIA, rilasciate dalla Provincia di Modena;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche MoMa S.p.A., mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 02/08/2016 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 14667 del 03/08/2016) e successive integrazioni volontarie presentate il 03/10/2016 mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC”, con cui sono richieste modifiche all’assetto impiantistico autorizzato in AIA di seguito dettagliate:

- sostituzione del Forno Biscotto F1B con forno di cottura di nuova generazione il quale avrà una capacità produttiva di 11.500 mq/gg, corrispondenti a circa 1.500 mq/gg in più rispetto al forno F1B, quindi, la capacità produttiva autorizzata in t/gg aumenterà da 362 a 384,5 (aumento di 22,5 t/gg). Aggiungendo tale aumento a quello già autorizzato nell'atto di rinnovo (17 t/g) si raggiunge un aumento complessivo di 39,5 t/gg.

Il nuovo forno sarà collegato al punto di emissione esistente **E13** il quale non subirà variazione di dicitura, dei parametri autorizzati e del filtro associato.

- nella situazione futura avverranno ancora i due stadi di raffreddamento (rapido e lento), ma il raffreddamento lento verrà ulteriormente suddiviso in 3 fasi: raffreddamento indiretto (lento), 1° raffreddamento finale e 2° raffreddamento finale. L'aria del raffreddamento indiretto (lento) è la prima aria che viene recuperata, pertanto, non verrà più emessa direttamente in e15, bensì verrà inviata, in parte, ai bruciatori come aria di combustione ed, in parte, all'essiccatoio. L'aria del 1° e 2° raffreddamento finale sarà inviata interamente all'essiccatoio. Il camino denominato E15 avrà, invece, la funzione d'immettere l'aria dall'esterno per alimentare il 2° raffreddamento finale. Sia il raffreddamento indiretto (lento), che il 1° e 2° raffreddamento finale, saranno dotati di proprio by-pass. Pertanto, rispetto al quadro delle emissioni in atmosfera:

a) il punto di emissione **E15** sarà eliminato;

b) il punto di emissione **E10** “Camino by-pass F1B di raffreddamento rapido” sarà spostato rispetto all'attuale posizione, senza variazione dei parametri autorizzati (portata di 16.000 Nmc/h, altezza camino di 15 m, funzionante in caso di emergenza);

b) saranno aggiunti due nuovi punti di emissione **E39** “By-pass recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F1B” con portata di 18.500 Nmc/h, altezza camino di 12,5 m, funzionante in caso di emergenza ed **E40** “By-pass recupero calore raffreddamento lento F1B” con portata di 13.500 Nmc/h, altezza camino di 12 m, funzionante in caso di emergenza;

- sostituzione dell'Essiccatoio ES1 con nuovo essiccatoio più performante il quale sarà collegato sempre al punto di emissione **E21**, che sarà spostato rispetto alla posizione attuale e per il quale è richiesto un aumento di portata da 6000 a 7000 Nmc/h e di altezza da 8 a 12 m. Il nuovo essiccatoio avrà il suo recupero di calore interno e, pertanto, in **E38** verranno confluiti solamente i by-pass degli essiccatoi ES2 ed ES3, senza variazione dei parametri autorizzati;

- eliminazione dell'emissione **E24** associata alla Pulizia rulli e filtri in quanto tale fase non sarà più svolta in un punto fisso, bensì in varie aree dello stabilimento, a seconda delle necessità valutate di volta in volta. Le emissioni prodotte dall'attrezzatura utilizzata per la pulizia dei rulli e dei filtri verranno, quindi, convogliate in sito, cioè nel punto di emissione coinvolto da questa fase, ma prevalentemente al punto di emissione E1;
- installazione di una ulteriore stampante industriale a getto d'inchiostro sulla linea di smalteria 5;
- innalzamento del camino associato al punto di emissione **E31** da 8 a 10 m, in adempimento a prescrizione AIA, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di stazionarietà per il punto di prelievo. Viene precisato che in attesa di prossima demolizione dell'adiacente reparto "terzo fuoco", al fine del raggiungimento del foro di campionamento, sarà a disposizione una piattaforma mobile;
- dismissione dei wc chimici installati a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 e realizzazione di nuovi bagni ed annessi spogliatoi con adeguamento della rete idrica aziendale e l'eliminazione dell'impianto ad ossidazione totale da 50/60 A.eq. e relativo scarico S5 associato. I nuovi servizi igienici verranno realizzati ampliando le due linee di scarico esistenti di fronte a via Panaria Bassa attraverso l'aggiunta, per ciascuna delle due linee, di una nuova vasca biologica e del relativo pozzetto degrassatore a quelli già esistenti a servizio dell'impianto ad ossidazione totale. L'aggiunta delle nuove vasche biologiche comporterà un aumento di 10 A.eq. per ciascuno dei due impianti esistenti e lo scarico finale avviene sempre in acque superficiali nei medesimi punti di scarico S3 ed S4. Viene allegato quadro degli scarichi e planimetria aggiornate;
- dismissione temporanea del depuratore aziendale in quanto attualmente il riutilizzo interno di acqua depurata non viene effettuato in quanto tale acqua risulta incompatibile con il ciclo di produzione. Pertanto, dopo opportuno processo di sedimentazione, le acque e i fanghi saranno gestiti come rifiuto ed avviati al recupero esterno;

Nella comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA suddetta, inoltre, il gestore richiede:

- l'aggiornamento della **durata di validità dell'AIA** in base a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 46/2014;
- l'aggiornamento dell'AIA alle previsioni della Delibera di Giunta Regionale n. 1159/2014 citata in premessa. In particolare:
 - A) l'aggiornamento delle frequenze di autocontrollo periodico a carico del gestore (per alcune tipologie d'inquinanti) prevista dal Piano di Monitoraggio dell'AIA;
 - B) la modifica delle prescrizioni relative alle comunicazioni e alle registrazioni da effettuare in caso di guasti o anomalie in base a quanto previsto dalla citata DGR;
 - C) la modifica da biennale a triennale della periodicità delle ispezioni programmate condotte da ARPA, in considerazione dell'andamento prestazionale dell'Azienda (dettagliato nella comunicazione suddetta);

alla domanda di modifica suddetta è allegata la dichiarazione del gestore in cui è riportato che *“In relazione a quanto riportato all'interno della Legge Regionale 9/99 articolo 4 bis comma 1 lettera b) in materia di procedure di verifica (screening), alle informazioni contenute alla lettera l-bis dell'articolo 5, Parte II del D. Lgs. 152/2006 (definizione di modifica sostanziale) e a quanto specificato all'interno della circolare della Regione Emilia Romagna n° PG 187404 del 01 agosto 2008, si ritiene che non sia dovuta l'esecuzione della procedura di screening”*; infatti, l'incremento totale della capacità produttiva sarà di 39,5 t/gg, inferiore al valore soglia di 75 t/gg previsto nell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.;

preso atto della dichiarazione suddetta e ritenute corrette le valutazioni addotte dal gestore per considerare non sostanziale la modifica richiesta (con riferimento a quanto riportato nella V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (punto 1.1.1 – Modifiche sostanziali - elenchi non esaustivi); pertanto, in caso di successive modifiche all'AIA il gestore dovrà fare riferimento all'aumento di capacità produttiva già effettuato (39,5 t/gg) ed alla soglia normativa (75 t/gg);

dato atto che in data 25/07/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

considerato che in data 04/10/2016 è pervenuto il contributo tecnico dal Servizio Territoriale ARPAAE di Modena Distretto Area Nord (assunto agli atti dal SAC ARPAAE di Modena con prot. n. 18209) in cui viene espresso parere favorevole in merito alle modifiche richieste dal gestore;

valutato che:

- per i punti di emissione **E13, E21, E39, E40** è necessario che il gestore comunichi la messa in esercizio ed a regime ed effettui per E13 analisi in triplo per portata ed inquinanti e per E21 analisi in singolo per la portata;
- per i punti di emissione **E10** ed **E31** non si ritiene necessaria nessuna comunicazione;
- è necessario che il gestore al termine della realizzazione delle modifiche richieste effettui una nuova valutazione d'impatto acustico per l'intera installazione per verificare il rispetto dei limiti a confine e presso i recettori (considerato che nell'ultima valutazione datata 22/12/2014 non erano ancora stati realizzati tutti gli interventi di ripristino post terremoto e risultavano ancora superamenti dei limiti notturni). Nel caso in cui emergano superamenti, nel documento suddetto dovranno essere proposti interventi di mitigazione e tempistiche di attuazione;
- per quanto riguarda le coperture in amianto il gestore dovrà provvedere, con le scadenze previste dalla normativa, a valutare il grado di usura del materiale prevedendo una calendarizzazione delle manutenzioni e/o delle eventuali sostituzioni da operare sulle coperture medesime;

si prende atto delle modifiche effettuate sugli impianti ad ossidazione totali presenti in stabilimento; pertanto, sarà eliminata l'analisi sul punto di scarico S5 e tutti i suddetti impianti dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R. 1053/03. Il gestore in occasione del report annuale successivo alla presente modifica dovrà allegare planimetria aggiornata della rete idrica/scarichi dell'intera installazione;

valutato di poter applicare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1159/201 e di poter, quindi:

- aggiungere alla Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA quanto previsto in merito alle modalità relative alle comunicazioni ed alle registrazioni da effettuare in caso di guasti o anomalie, distinguendo tra emissioni calde e fredde;
- variare alla Sezione D3.1.5 la periodicità del monitoraggio di alcuni inquinanti associati ai forni di cottura;
- accogliere la richiesta del gestore di modificare da biennale a triennale la periodicità delle visite ispettive programmate condotte da ARPAE presso l'installazione in oggetto, ciò alla luce delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale ARPAE di Modena nel parere suddetto ed in base a quanto verificato dalla scrivente SAC ARPAE di Modena dal rilascio della prima AIA ad oggi;

verificato che:

- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera gli interventi in progetto non andranno a modificare i flussi di massa autorizzati;
- dal punto di vista dei consumi termici l'introduzione di macchinari nuovi e più performanti dovrebbe portare ad un calo degli stessi;
- le modifiche comunicate non comporteranno impatti significativi sulle altre matrici ambientali (materie prime, consumi elettrici, rifiuti, bilancio idrico) e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

ritenuto necessario, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, aggiornare:

- l'indicazione della **durata di validità dell'AIA** in base a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto;
- la **Sezione D2.2** "Condizioni relative alla gestione dell'impianto" con le prescrizioni previste dagli art. 29 – nonies, 29 – decies e 29-undecies del decreto suddetto;

ritenuto necessario, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa, sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di Rinnovo AIA e suoi allegati, successive modifiche e relativi allegati i termini "Provincia di Modena" ed "ARPA di Modena – Distretto Competente" con "ARPAE di Modena";

valutato, infine, necessario per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo **sostituire interamente le Sezioni A1, D ed E dell'Allegato I della Determinazione n. 102 del 05/07/2013 e ss.mm.**;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali**;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari funzionario dell'ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 102 del 05/07/2013** alla Ditta Ceramiche MOMA S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 7/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 02/08/2016 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 14667 del 03/08/2016 e le relative integrazioni volontarie del 03/10/2016;
 - b) i riferimenti "Provincia di Modena" ed "ARPA di Modena – Distretto Competente" presenti nelle prescrizioni della: Determina AIA suddetta e relativo Allegato e successive modifiche non sostanziali e relativi allegati sono sostituite con la dicitura "**ARPAE di Modena**";
 - c) il **punto 11** della **Determinazione AIA** è sostituito dal seguente:

"11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta al riesame ai fini del rinnovo entro il **30/06/2023**. A tale scopo, il gestore dovrà **presentare sei mesi prima del termine sopra indicato** adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda";

d) le **Sezioni A1, D ed E** dell'Allegato I dell'AIA suddetta e successivi atti di modifica sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:

- *potenzialità autorizzata con Prima AIA* (Atto Dirigenziale prot. n. 123969 del 27/10/2007): **345 t/giorno;**
- *potenzialità autorizzata con Rinnovo AIA* (Det. n. 102 del 05/07/2013): **362 t/gg** (aumento di 17 t/giorno);
- *potenzialità autorizzata con la presente modifica AIA*: **384,5 t/gg** (aumento complessivo di **39,5 t/gg**);

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 102 del 05/07/2013 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche MOMA S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Area Nord – Sede Finale Emilia;

- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e da n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE MOMA S.P.A

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
CERAMICHE MOMA S.P.A.**

- Rif. int. N. 00330200361/35
- sede legale e produttiva in Via Panaria Bassa n°17/A a Finale Emilia (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Ceramiche MOMA S.p.A.).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La ditta CERAMICHE MOMA S.P.A per lo Stabilimento di Finale Emilia è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'ARPAE di Modena (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-novies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia (MO) il termine dei lavori di ristrutturazione impiantistica autorizzati con la presente modifica ed **entro 90 giorni** dalla comunicazione suddetta dovrà presentare ai medesimi Enti una nuova valutazione d'impatto acustico per l'intera installazione per verificare il rispetto dei limiti a confine e presso i recettori (considerato che nell'ultima valutazione datata 22/12/2014 non erano ancora stati realizzati tutti gli interventi di ripristino post terremoto e risultavano

ancora superamenti dei limiti notturni). Nella valutazione suddetta dovrà essere riportato anche l'elenco delle sorgenti aggiornato ed una descrizione degli ulteriori interventi eseguiti dopo dicembre 2014. Nel caso in cui siano rilevati superamenti dei limiti suddetti, nella relazione dovranno essere dettagliati gli interventi di bonifica previsti e le tempistiche di attuazione:

7. relativamente al punto di emissione **E31**, in attesa che siano ultimati i lavori di ristrutturazione post sisma 2012 legati al reparto terzo fuoco, al fine del raggiungimento del foro di campionamento, si ritiene accettabile l'utilizzo della una piattaforma mobile la quale dovrà essere disponibile presso l'azienda. Il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena l'avvenuta installazione sul camino in oggetto dell'attrezzatura prevista dalle norme tecniche ai fini del campionamento (riportate alla successiva sezione D2.4);
8. qualora in futuro il gestore trovi la possibilità di riutilizzare internamente i reflui di processo, o una parte di essi, il depuratore aziendale dovrà essere ripristinato previa comunicazione all'ARPAE di Modena, dopo eventuali valutazioni tecnico/dimensionali;
9. il gestore in allegato al report annuale (**30/04/2017**) dovrà presentare planimetria completa della rete idrica (indicando percorsi reflui industriali, reflui domestici, acque meteoriche da pluviali e piazzali, acque meteoriche soggette a dilavamento e punti di scarico finali).

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.
A tal fine, il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati dagli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - Macinazione smalti e smalteria (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - Pulizia pneumatica reparto argilla e supero presse	PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - Essiccatoio Biscotto (ES2)	PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - By - Pass Camino Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - Camino raffreddamento Forno Biscotto F2B (***)
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	30.000	1.200	6.000	16.000	16.000	29.000
Altezza minima (m)	-	8	13	8	15	16	9
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	30	-	5	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	5	-	5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	-	-	5	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI	-	-	-	200	-	-

	EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)						
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	500 (****)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) in dettaglio E1 aspira: 10 mulini, preparazione e pesatura paste serigrafiche, 6 linee smalteria biscotto, preparazione e pesatura paste serigrafiche terzo fuoco, cappa prove, laboratori, n.1 linea decoro ESIII1, granigliatrice.

(***) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(****) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - Silos argilla e presse (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - By - Pass Camino Forno Biscotto F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - Due Forni Biscotto (F1B, F3B)	PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - Silos argilla e presse (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - By - Pass Camino Forno Bicottura F1V	PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - By - Pass Camino Forno Bicottura F2V
Data messa a regime	-	A regime	A regime	(°)	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	18.000	16.000	37.000	18.000	15.000	15.000
Altezza minima (m)	-	11,5	15	15	12	10	10
Durata (h/g)	-	24	emergenza	24	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	30	-	5	30	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	-	5	5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	-	-	5	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	200	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	500 (****)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto		
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x	Semestrale per portata, polveri		

(°) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) mediante sdoppiamento del condotto terminale (prima dei filtri relativi), E8 aspira assieme ad E16: n°16 silos argilla e n. 2 presse (P1 e P2 relative al forno F1B).

(***) raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(****) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - Camino raffreddamento forno Bicottura (F2V) (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 19/A - Camino raffreddamento forno Bicottura (F2V) (soffiaggio finale diretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - Camino raffreddamento forno Bicottura (F1V) (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20/A - Camino raffreddamento forno Bicottura (F1V) (soffiaggio finale diretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - Essiccatoio Biscotto (ES1)
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	(°)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	20.000	20.000	20.000	20.000	7.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10	12
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-	-

(°) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - Due Forni Bicottura (F1V e F2V)	PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - Forno termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - By - Pass Camino Forno Decorì III Fuoco	PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - Camino raffreddamento Forno Decorì (terzo fuoco FIII1)
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	31.000	250	2.000	5.000
Altezza minima (m)	-	15	8	10	8
Durata (h/g)	-	24	24	emergenza	18
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	-	-	-
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	0,5	-	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) - UNI 10787	5	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	50	-	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (**)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	-	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - Essiccatoio Decoro (ESIII1)	PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – By – Pass Camino Forno Biscotto F3B	PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - Camino raffreddamento Forno Biscotto (F3B) (*)
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	3.000	16.000	25.000
Altezza minima (m)	-	8	16	10
Durata (h/g)	-	18	emergenza	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-

(*) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - Forno decoro (FIII1) + Forno prova laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – By – Pass Camino Forno Bicottura F3V	PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - Camino raffreddamento Forno Bicottura (F3V) (**)	PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - Forno Bicottura (F3V)	PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – n.2 presse (P3 e P4) e nastri trasporto argille
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2.000	8.000	26.000	8.000	30.000
Altezza minima (m)	-	10	16	15	15	13
Durata (h/g)	-	18	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	-	-	5	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568	5	-	-	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	0,5	-	-	0,5	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	5	-	-	5	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	10	-	-	50	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	20	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (***)	-	-	500 (***)	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV Annuale per Pb, NO _x	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	Semestrale per portata, polveri

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - Essiccatoio Biscotto (ES3)	PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – By pass recupero calore essiccatoi (ES2 - ES3)	PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 40 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F1B
Data messa a regime	-	A regime	A regime	(°)	(°)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	6.000	15.000	18.500	13.500
Altezza minima (m)	-	8	9,5	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	Emergenza	Emergenza	Emergenza
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

(°) rif. prescrizioni n. 3 e 5

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell’impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all’ecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all’ecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41

“Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E13, E21, E39, E40**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente al punto di emissione **E13** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
 - relativamente al punto di emissione **E21** portata alla data di messa a regime;
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d’abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);

7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
8. i **sistemi di controllo posti a presidio dei forni** devono essere dotati di un registratore grafico/elettronico in continuo che registri lo stato di funzionamento acceso/spento. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con indicazione, anche nella stampa, di data e ora. In caso di archiviazione dei dati su supporto digitale, gli stessi dovranno essere sempre immediatamente stampabili a richiesta degli organi di controllo.
Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.
9. dovrà essere posta particolare cura nella verifica del funzionamento delle fotocellule che monitorano l'afflusso di materiale al forno, collocandole in posizioni che non possano risentire di eventuali interferenze di segnale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

10. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

11. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:

- I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
13. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
14. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
15. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
16. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
17. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni

di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di “brandeggio”), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;

- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

18. il gestore dell’impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell’area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;

19. l’azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell’impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque industriali e dei reflui domestici;
2. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto all’ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l’azzeramento;
3. **è consentito lo scarico dei reflui domestici, con impianto ad ossidazione totale, in acque superficiali nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. 1053/2003 per gli impianti Mod. SOB 5 A.E., Mod. SOB 25 A.E. e Mod. SOB 15 A.E., confluenti rispettivamente negli scarichi finali S1, S3 ed S4;**
4. l’analisi per lo scarico derivante dell’impianto ad ossidazione confluyente in S5 deve essere effettuata nel pozzetto subito a valle dell’impianto stesso, prima del collegamento con la rete interna delle acque bianche;
5. **lo scarico di acque di dilavamento piazzale zona tramogge di carico (S12) deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla Tab 3. allegato V, Parte Terza, D.Lgs. 152/06 (scarico in acque superficiali) e per la verifica di tali limiti il gestore è tenuto ad effettuare almeno gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio;**
6. è sempre consentito lo scarico delle acque meteoriche da pluviali e piazzale in acque superficiali;
7. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
8. è sempre consentito lo scarico delle acque meteoriche da pluviali e piazzale in acque superficiali;
9. la presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi, **è vietato qualsiasi scarico di acque industriali non previamente autorizzato**);
10. il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell’Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell’ArpaE di Modena.

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell’ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche dell’impianto di depurazione, vasche per acque destinate al recupero, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.

2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i limiti previsti dall'ipotizzata zonizzazione acustica del Comune di Finale Emilia, tenendo conto anche delle diverse classi acustiche assegnate alle UTO confinanti con il sito di pertinenza:

Classe	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
III	60	50	5	3
V	70	60	5	3

4. per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, utilizzare i punti di misura individuati nella Valutazione d'impatto acustico Dicembre 2014 (i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale, così come i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'impianto o variazioni della localizzazione delle sorgenti aziendali);
5. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. La calce esausta (codice CER 101209) deve essere stoccata al riparo degli agenti atmosferici, in appositi contenitori con idonee caratteristiche.
3. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
4. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
5. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.
2. Il gestore è tenuto a mantenere un attento controllo e monitoraggio dei propri consumi energetici, accertandosi costantemente di aver adottato le Migliori Tecniche Disponibili a riguardo.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza aziendale;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

- 1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.**
- 2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.**

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Ingresso di impasto per supporto (atomizzato)	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di materie prime additivi	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Piastrelle lavorate nel reparto terzo fuoco	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Prelievo di acque da pozzo per uso industriale	contatore volumetrico	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prelievo di acque da acquedotto	contatore volumetrico	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prelievo di acque da acquedotto per usi industriali	stima	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Acque depurate riciclate internamente (*)	contatore volumetrico	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

(*) rif. prescrizione specifica Sezione D2.2

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo di energia elettrica reparto terzo fuoco	Stima	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo di gas naturale per reparto terzo fuoco	Stima	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	E5, E13 <u>Trimestrale</u> per portata, Polveri, F <u>Annuale</u> : NO _x E22, E35 <u>Trimestrale</u> per portata, Polveri, F <u>Semestrale</u> per SOV e Aldeidi <u>Annuale</u> per Pb, NO _x E32 <u>Trimestrale</u> per portata, Polveri, F <u>Semestrale</u> per SOV <u>Annuale</u> per Pb, NO _x E1, E2, E8, E16, E24, E36 <u>Semestrale</u> per portata, Polveri	<i>Triennale</i> - due a scelta tra le emissioni autorizzate	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla DGR 152/08	annuale
Funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su report stampati dal sistema di controllo del forno o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	--
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento dell'impianto di abbattimento dei forni	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini	annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	Elettronica o Cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Scarico S12 Concentrazione degli inquinanti nei reflui industriali scaricati dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento piazzale (zona circostante le tramogge di carico) in acque superficiali	verifica analitica (*)	Annuale <u>almeno Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali</u> - Limite Tab. 3, Allegato 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06 per scarico in acque superficiali	All'occorrenza	Certificato analitico	Annuale

(*) Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06.

Per gli scarichi dei restanti impianti ad ossidazione totale (S1, S3 ed S4) è richiesto il solo rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. 1053/2003, a condizione che il numero di Abitanti Equivalenti rimanga < 50.

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nell'impianto sono presenti un impianto chimico-fisico di depurazione delle acque (al momento non utilizzato), n. 4 impianti ad ossidazione totale per il trattamento dei reflui domestici ed un impianto per il trattamento delle acque di dilavamento del piazzale circostante le tramogge di carico. Il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Funzionamento impianto di trattamento reflui industriali (°), vasca sedimentazione ed impianti ad ossidazione per reflui domestici	controllo visivo	Procedura interna	---	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	Triennale		annuale

(°) rif. Prescrizione specifica **Sezione D2.2**

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale (°) o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Quinquennale con verifica a campione delle misure se necessario	relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	quinquennale

(°) rif. Prescrizione specifica sezione **D2.2**

(*) utilizzare i punti di misura prescritti al **punto 4 della Sezione D2.7**

(**) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero o smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Triennale	come previsto dalla norma di settore	-
Stato di conservazione dei contenitori, dei bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	quotidiano	Triennale	-	-
Corretta separazione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree\contenitori	marcatore dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	Triennale	-	-

D3.2.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica d'integrità di vasche interrato e non e dei serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

D3.2.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	RIFERIMENTO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Fattore di riciclo dei rifiuti/residui generati dal processo	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di riutilizzo (interno o esterno) delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Rapporto consumo / fabbisogno	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Consumo idrico specifico medio	m ³ /1000 m ² m ³ /t	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Consumo specifico totale medio di energia per unità di prodotto versato a magazzino	GJ/t	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione di materiale particellare	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione di composti del fluoro	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale
Fattore di emissione dei composti del piombo	g/m ²	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea e/o Elettronica	Annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto;
2. qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella;
3. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto;
4. nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera;
5. dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto;
6. le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.6;
7. per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti;
8. l'Azienda per gli impianti ad ossidazione totale deve tenere apposito registro nel quale annotare sia le operazioni di manutenzione, che quelle di estrazione periodica dei fanghi;
9. Qualora l'area di insediamento dell'impianto venga servita di pubblica fognatura raggiungibile, la ditta dovrà provvedere ad allacciarsi al collettore per quanto riguarda le proprie acque nere previa comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r o fax, e trasmissione del relativo progetto all'ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia (MO);
10. I reflui industriali originati dal sito devono essere preferibilmente riutilizzati nel processo produttivo;
11. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive;
12. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
13. i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
14. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;

15. qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni
16. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 20 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.